



49085-18

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SECONDA SEZIONE PENALE

composta da
 Mirella Cervadoro Presidente
 Sergio Di Paola Consigliere
 Giuseppe Coscioni Consigliere
 Fabio Di Pisa Consigliere
 Vincenzo Tutinelli Consigliere relatore
 ha pronunciato la seguente

Pubblica Udienza
 del 15 maggio 2018
 progressivo 21
 SENT. n. 1225 sez.
 R.G. N. 2629-2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di:

DM , nato a Casoli il X 1978;
 VF , nata ad Ortona il X 1985;
 CM , nato a Foggia il X 1974
 DC , nato a Lanciano il X 1974;
 UAD , nato a Lanciano il X 1966

avverso la sentenza 10 dicembre 2016 della Corte di appello dell'Aquila.

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione per i ricorrenti DM , VF e CM ; l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto per il ricorrente DC e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso presentato da UAD . .

Sentiti l'Avv. Donatello Donofrio in difesa di F che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi depositando conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione; l'avvocato Pietro Angelo Di Ienno in difesa di DC che si è associato alla richiesta del P.G; l'Avv. Alessandro Troilo in difesa di DM , VF e CM e l'Avv. Sabatino Ciprietti in difesa di UAD che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello dell'Aquila ha assolto tutti gli imputati dal delitto di falso in scrittura privata loro contestato al capo E)

dell'imputazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha confermato la condanna già pronunciata dal Tribunale di Lanciano in data 29 aprile 2015 a carico di DM , CM , DC , UAD in ordine ai capi B) e C) dell'imputazione e quindi per i reati di truffa ai danni di ente pubblico in relazione alla erogazione, in 36 diversi casi, degli incentivi statali per la rottamazione; falsi in atti pubblici riguardante la documentazione necessaria per ottenere i cosiddetti incentivi alla rottamazione ed in particolare di 36 diversi certificati di proprietà, 36 carte di circolazione, 36 certificati di rottamazione e di cancellazione al PRA e anche a carico di VF in ordine al capo D) dell'imputazione comprendente 76 diverse truffe aggravate ai danni della X auto inducendo un errore la casa produttrice sulla sussistenza dei presupposti per la concessione dei cosiddetti eco incentivi.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando i seguenti motivi.

2.1. Ricorso D e C .

2.1.1. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 125-546 cod. proc. pen.; 111 Costituzione; 429 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità o mancanza della motivazione in relazione alla articolata eccezione di genericità del capo di imputazione.

In sostanza, i ricorrenti affermano non essere comprensibile la contestazione mossa agli imputati anche in relazione all'uso del verbo al singolare in relazione alle condotte svolte e al fatto di avere svolto un'attività lecita per di più in qualità di dipendenti cui non era stata riconosciuta alcuna autonomia di scelta.

2.1.2. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 125-192-546 cod. proc. pen. nonché dell'articolo 111 Costituzione in relazione agli articoli 110-640 bis-48-479-483 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione o mancanza della motivazione in relazione all'affermata penale responsabilità.

I ricorrenti lamentano la mancanza di una effettiva motivazione da parte dei giudici del merito in relazione alle eccezioni articolate in sede di appello. Mancherebbe qualsivoglia elemento per poter ritenere sussistente un concorso di persone nel reato non potendo essere ritenuta sufficiente la mera conoscenza e non essendo presente nella sentenza l'indicazione di specifici comportamenti e condotte riconducibili ai ricorrenti medesimi posto che ogni meccanismo presuntivamente illecito sarebbe da riferire all'U . Peraltro, il fatto che i dipendenti-quali i ricorrenti-avessero una retribuzione fissa evidenzia come non vi sia nemmeno interesse o profitto da parte di costoro.

Peraltro, sarebbe stata rispettata la legge sugli incentivi statali posto che gli acquirenti erano divenuti effettivamente proprietari delle automobili da rottamare prima dell'acquisto e prima di poter usufruire degli incentivi.

2.1.3. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 125-192-546 cod. proc. pen. nonché dell'articolo 111 della Costituzione nonché dell'articolo 61 numero 7 in relazione

all'articolo 640 cod. pen. nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità.

I ricorrenti affermano che il profitto ritenuto sussistente dalla Corte in capo all'U risulterebbe pari ad Euro 4451,37 e che quindi anche il danno dovrebbe essere considerato in pari entità con la conseguenza che non potrebbe ritenersi sussistente nel caso di specie l'aggravante del danno di rilevante entità e che, essendo tardiva la querela presentata dalla X S.p.A., oggi Y , dovrebbe ritenersi improcedibile l'azione rispetto a contestato reato di truffa.

2.3. Ricorso D

2.3.1. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 125-546 cod. proc. pen.; 111 della Costituzione; 429 cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'articolo 429 comma secondo cod. proc. pen. per omessa valutazione della nullità del decreto di rinvio a giudizio.

Il ricorrente afferma che mancherebbe nella formulazione della imputazione una effettiva indicazione delle condotte per come rispettivamente contestate.

2.3.2. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 125-546 nonché dell'articolo 111 della Costituzione in relazione agli articoli 110 cod. pen. (capi d'imputazione B-C-D) nonché 640 bis cod. pen. (capo B); 48-479-483 cod. pen. (capo C) articolo 640 (capo D) e comunque mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorrente afferma non essersi tenuto conto che - nel periodo in cui sono stati commessi i reati e comunque nel periodo dal 25 maggio 2009 al 13 gennaio 2010- egli non svolgeva attività lavorativa alle dipendenze della società A . Ciò renderebbe del tutto incomprensibile il motivo per cui costui debba rispondere per tutti i fatti elencati nei capi d'imputazione anche in considerazione del fatto che la quasi totalità delle condotte (99 su un totale di 113) sarebbe avvenuta tra il giugno e il dicembre del 2009. Residuerrebbe un'unica condotta effettivamente posta in essere dal D relativa a una proposta d'acquisto rispetto a cui lo svolgimento dei falsi sarebbe successivo. Quanto all'intercettazione telefonica richiamata dal giudice di primo grado, intervenuta nel febbraio 2010 e quindi successivamente ai fatti contestati, il ricorrente contesta la logicità del criterio di interpretazione seguito dalla Corte. Contesta inoltre che l'ignoranza -ritenuta pacifica- da parte dei clienti in ordine ai raggiri posti in essere determinerebbe l'impossibilità di un concorso. Per il resto, vi sarebbe esclusivamente l'adempimento alle indicazioni del datore di lavoro da parte del ricorrente nel periodo in cui è stato dipendente della società.

Quanto al delitto di truffa ai danni dello Stato, il ricorrente afferma che lo Stato non sarebbe stato indotto a fare alcunché che non fosse in linea con quanto previsto in materia di contributi per la rottamazione con conseguente mancanza di ogni profilo che potesse integrare artifici e raggiri o danno ingiusto.

2.3.3. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 125-546 cod. proc. pen. nonché dell'articolo 111 della Costituzione nonché dell'articolo 61 numero 7 relazione all'articolo 640

cod. pen. nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità in ordine al capo D).

In particolare si afferma l'illogicità e illegittimità della affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 7 cod. pen. in relazione al capo D) dell'imputazione e comunque esservi motivazione contraddittoria ed illogica perché ancorata ad una quantificazione effettuata dalla stessa persona offesa. In difetto di dall'aggravante, dovrebbe comunque rilevarsi la tardività della querela presentata dalla casa costruttrice

2.4 Ricorso U .

2.4.1. Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 4-8-16 cod. proc. pen..

Il ricorrente ripropone in questa sede l'eccezione di incompetenza territoriale già sollevata in udienza preliminare e ribadita in sede dibattimentale e poi in appello in relazione al fatto che le carte di circolazione ritenute false sarebbero state formate in Chieti dove si trova il competente pubblico registro automobilistico; di conseguenza la competenza a giudicare sarebbe stata del Tribunale di Chieti e non del Tribunale di Lanciano come affermato dalla Corte d'appello che non avrebbe considerato che la carta circolazione è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso con la conseguenza che il contestato articolo 479 risulterebbe più grave dell'articolo 416 originariamente contestato al capo A dell'imputazione.

2.4.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 429 comma 1 C) cod. proc. pen. nonché omessa o insufficiente motivazione in relazione alla dedotta nullità del decreto che disponeva il giudizio per genericità ed indeterminatezza dei capi d'imputazione.

Il ricorrente afferma che, alla stregua della motivazione di secondo grado, capi di accusa non specificherebbero i profili di illiceità oggettiva e soggettiva delle condotte. In particolare, in relazione al capo B) non sarebbero stati specificati i documenti che sarebbero stati falsificati e in relazione al capo C) non sarebbe stato specificato in che cosa sarebbe consistita l'induzione in errore.

2.4.3. Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 521-522 cod. proc. pen..

Il ricorrente ripropone la eccezione di nullità della sentenza di primo grado già proposta in sede di appello affermando la violazione del principio di correlazione tra imputazione sentenza.

In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale di Lanciano avrebbe accertato che a beneficiare delle illecite utilità sarebbero stati gli acquirenti delle autovetture e non l'odierno ricorrente, e quindi si sarebbe quindi giunti a una condanna per un fatto diverso da quello contestato.

2.4.4. Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 63-197 cod. proc. pen. e motivazione insufficiente in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti delle autovetture che – secondo il ricorrente - avrebbero dovuto essere ascoltati in qualità di coindagati o indagati in procedimento connesso avendo molti di loro tra l'altro sottoscritto documenti connessi al contestato falso.

2.4.5 Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 125-192-500-546 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni dei

soggetti acquirenti alla luce dell'interesse sotteso alle rispettive dichiarazioni e del possibile timore di un eventuale imputazione a titolo di concorso nei reati contestati all'odierno ricorrente (ancora definito appellante in sede di ricorso).

2.4.6 inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 190-495-603 cod. proc. pen. nonché 24-111 della Costituzione nonché motivazione insufficiente e illogica in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di escutere testimoni non ammessi all'udienza del 9 aprile 2014 e i testimoni revocati all'udienza del 10 dicembre 2014 e, ancora, per espletare perizia calligrafica. In particolare, tale richiesta istruttoria deriverebbe dal fatto che solo gli acquirenti delle autovetture sarebbero direttamente informati sui fatti e sulle circostanze rispettivamente indicate nei singoli capi d'imputazione. Ne conseguirebbe la violazione del diritto dell'imputato di ottenere la convocazione l'interrogatorio delle persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa. La necessità della perizia calligrafica deriverebbe dal fatto che i disconoscimenti sarebbero stati effettuati con poca convinzione da parte dei dichiaranti.

2.4.7 inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 43-56-640 bis nonché del decreto-legge 5/09 nonché omessa e/o insufficiente motivazione, motivazione illogica contraddittoria e travisamento della prova in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità in ordine alle truffe aggravate.

In particolare, il ricorrente rileva innanzitutto che vi sarebbe una ulteriore discrasia tra imputazione e sentenza in relazione al fatto che la contestazione riguarderebbe l'erogazione di incentivi statali derivanti dal decreto-legge 5/2009 non ricompreso nella contestazione. Peraltro, vi sarebbe illogicità e contraddittorietà nell'affermare che gli imputati hanno fruito degli incentivi statali non potendosi ritenere che il profitto da parte del ricorrente fosse consistito nell'incasso degli eco incentivi. Inoltre non vi sarebbe induzione in errore dello Stato in quanto vi sono state comunque auto avviate alla rottamazione e la normativa non prevedeva alcun divieto di acquistare auto per rottamarle con la conseguente inesistenza di artifici e raggiri e profitti ingiusti o illeciti, propri o altrui. Ribadisce sotto tale aspetto il mancato giudizio sull'attendibilità dei testi e la mancanza di prova di alcun ingiusto danno e di alcuna compensazione operata per effetto degli incentivi. Mancherebbe per tale motivo anche il dolo.

2.4.8 inosservanza e - o erronea applicazione degli articoli 49-479-483 nonché del decreto legislativo 209/2003 nonché omessa motivazione o comunque motivazione insufficiente ed illogica.

Il ricorrente afferma l'autenticità dei passaggi di proprietà e la conseguente insussistenza di alcun falso. Inoltre, i certificati rottamazione riporterebbero il nominativo dell'intestatario al PRA e quindi un dato veritiero e comunque si tratterebbe esclusivamente di un falso innocuo. Quanto ai certificati di cancellazione, questi non spiegherebbero effetti sulla funzione documentale e quindi la contestazione effettuata riguarderebbe altri falsi innocui.

2.4.9 inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 190 192 235 431 cod. proc. pen. nonché 24 della Costituzione e vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta l'omessa acquisizione dei documenti indicati come falsi nei capi d'imputazione e lamenta quindi la nullità della sentenza per tale mancata acquisizione in quanto tali documenti sarebbero stati anche necessari per lo svolgimento dell'attività difensiva.

2.4.10 inosservanza e/o erronea applicazione dell'articolo 640 cod. pen. nonché omessa e insufficiente motivazione in relazione all'affermazione di un ingiusto profitto per i delitti a danno della casa produttrice.

Il ricorrente ribadisce che il profitto percepito sarebbe lecito e comunque acquisito dall'acquirente dell'automobile che peraltro era rimasto ignaro dell'intera vicenda. Inoltre, nel caso di specie, sussisterebbe una pluralità di rapporti negoziali: uno tra il procacciatore ed il concessionario l'altro tra il concessionario la casa produttrice e quindi, in mancanza di un rapporto diretto con la casa produttrice, non potrebbe esservi truffa ai danni di questa..

2.4.11 inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 192-530-533-546 cod. proc. pen. nonché degli articoli 81 e 133 cod. pen..

In particolare, il ricorrente evidenzia come non siano state escuse tutte le persone indicate nei capi B) e C) così come è avvenuto in relazione al capo D), né vi sarebbe stata spiegazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità per tali reati e senza specificamente esaminare ogni singolo episodio.

2.4.12 inosservanza o erronea applicazione degli articoli 61 numero 7 cod. pen. nonché degli articoli 2056-1223-1243 del codice civile e degli articoli 640 e 124 cod. pen. nonché motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla ritenuta circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità in conseguenza dell'utilità conseguita dalla casa produttrice in relazione ai maggiori volumi di vendita conseguenti alle contestate truffe e dal fatto che il disvalore patrimoniale va considerato per ogni singolo fatto.

In particolare, il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto avvenire in tal caso una compensazione tra lucro e danno.

Dovendosi escludere l'aggravante, dovrebbe rilevarsi la tardività della querela con ogni conseguenza in ordine alla procedibilità dell'azione

2.4.13 inosservanza o erronea applicazione degli articoli 62 bis e 133 cod. pen.. Afferma il ricorrente che l'avrebbe dovuto concedersi delle attenuanti generiche e considerarsi il contegno processuale, la documentazione completa fornita, le dichiarazioni confessionarie rese nell'ambito dell'esame dibattimentale.

2.4.14. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 538-539 nonché degli articoli 2056-1123 del codice civile nonché motivazione insufficiente ed illogica in relazione alla liquidazione del risarcimento danno a favore della casa produttrice.

Il ricorrente afferma l'impossibilità di individuare un danno risarcibile a favore della casa madre che si sarebbe avvantaggiata delle condotte truffaldine degli imputati.

2.4.15. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 640 bis-644-322 ter cod. pen. nonché motivazione omessa ovvero illogica e contraddittoria in relazione alla determinazione dell'importo della confisca per equivalente e alla mancata revoca della stessa.

Afferma il ricorrente che il profitto del reato non potrebbe che corrispondere all'importo dell'incentivo statale per la rottamazione che però risulta essere stato scontato agli acquirenti delle autovetture e quindi non sarebbe mai entrato nella disponibilità dell'imputato o della società in nome e per conto della quale lo stesso agiva.

In via subordinata contesta che sarebbe stato confiscato l'utile lordo da cui dovrebbero detrarsi i costi di gestione e le tasse pagate dalla società a favore dello Stato.

Il ricorso si chiude con un elenco di circa 55 pagine di atti istruttori che il ricorrente afferma dover essere valutati direttamente da questa Corte di legittimità

2.5 Ricorso 'V

2.5.1. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 125-546 in relazione all'articolo 111 della costituzione nonché all'articolo 429 comma primo cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e comunque carenza della motivazione rispetto alla articolata eccezione di nullità del capo di imputazione.

Il ricorrente afferma la sostanziale indeterminazione delle condotte contestate e l'impossibilità di difendersi in conseguenza della impossibilità di individuare profili di tempo luogo e modo nella descrizione dei fatti contenuta nell'imputazione.

2.5.2. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 125-546 nonché dell'articolo 111 della costituzione e mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il ricorrente afferma in sostanza l'ipotizzabilità della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 numero 7 cod. pen. in relazione all'effettiva entità del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorso U

1.1. Il primo motivo del ricorso U è manifestamente infondato. A differenza di quanto affermato dal ricorrente, le targhe di un autoveicolo costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (Sez. 5, Sentenza n. 11072 del 21/10/2014 Rv. 263101; conformi: n. 11426 del 1986, , n. 9337 del 1988, , n. 13029 del 2000 Rv. 217572, n. 46326 del 2007 Rv. 238891, n. 35434 del 2010 Rv. 248303). Ne consegue che l'individuazione del reato determinante la competenza effettuato dalla Corte e dai giudici di merito risulta corretto.

1.2. Il secondo motivo del ricorso U è parimenti manifestamente infondato.

Va preliminarmente ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. In generale e nel caso di specie, la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti

6

nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772). Nel caso in esame il contenuto dell'imputazione faceva adeguato sia alle attività svolte, sia alle singole operazioni contestate permettendo, agli imputati la piena discovery delle accuse mosse nei loro confronti. Infatti le oltre trenta pagine di cui si compone l'imputazione articolata in capi che vedono tutti l'U come imputato in quanto soggetto interessato e organizzatore e contiene una dettagliata indicazione di condotte, complici e oggetti materiali e giuridici delle condotte. La combinata lettura degli stessi non lascia spazio a genericità né a incertezza alcuna sul contenuto della contestazione.

1.3. Il terzo motivo del ricorso U risulta manifestamente infondato.

La contestazione dei fatti riguarda una condotta truffaldina che senz'altro andava mediatamente anche a vantaggio dei clienti della società di cui era legale rappresentante. E' tuttavia anche certo che a programmare, predisporre realizzare i falsi e le false dichiarazioni era l'imputato, direttamente ovvero avvalendosi di collaboratori all'uopo istruiti. Tali condotte determinavano due distinti vantaggi patrimoniali al ricorrente: la riscossione di incentivi e sconto dipendenti che - ai clienti - veniva presentato come vantaggioso sconto sul prezzo (il che evidenzia che beneficiario finale dell'utilità era materialmente l'imputato) e l'aumento di clientela, fatturato e guadagni a danno delle concessionarie F estranee alla vicenda in conseguenza agli sconti ai clienti che non intaccavano il margine di guadagno medesimo grazie ai falsi e alle indebite riscossioni.

1.4. Il quarto e il quinto motivo sono comunque inidonei a intaccare logica e legittimità del provvedimento impugnato..

I clienti della società - nella ricostruzione giudiziale e nell'articolazione dell'imputazione risultano essere soggetti che - anche per effetto della condotta degli imputati - avevano prestato affidamento sulla liceità delle dichiarazioni dei venditori e quindi non risultavano autori (se non in via mediata e per effetto di situazioni pacificamente connotate da colpa) dei reati contestati. Per tale motivo costoro mai hanno assunto la veste di indagati e di imputati né potevano considerarsi concorrenti nel medesimo reato . Peraltro, l'affermazione di responsabilità non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dagli acquirenti bensì su gli elementi che la corte di appello indica specificamente (intercettazioni telefoniche, documenti, accertamenti di PG) e dai quali, appunto, risulta il ruolo del ricorrente quale gestore della società all'interno e nell'interesse della quale venivano compiute le truffe ed i falsi contestati.

1.4.1. Quanto alla dedotta violazione di legge in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali della C , deve rilevarsi che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza in quanto questo risulta affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni testimoniali degli acquirenti e delle indagini svolte dal verbalizzante M . Va ricordato al proposito che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un

elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); occorre ricordare ancora come, in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678).

1.5. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.

La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita. Infatti, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione – in senso positivo o negativo – sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (v. Sez. 3, Sentenza n. 24294 del 07/04/2010 Rv. 247872; Sez. 6, Sentenza n. 5782 del 18/12/2006 - dep. 12/02/2007). Nel caso di specie, risulta palese nella motivazione della Corte la considerazione di una ampia pluralità di elementi – tutti di segno omogeneo – che fornivano una piattaforma probatoria ampiamente idonea – da sola – a fondare la decisione concretamente presa e a palesare la non indispensabilità – in relazione all'U – di accertamenti ulteriori.

1.6. Quanto al settimo e all'ottavo motivo, deve ritenersene la manifesta infondatezza.

Infatti, come già affermato da questa Corte in vicenda simile (sez. 2, sent. n. 20448 del 9 maggio 2018), a fronte delle operazioni compiute attraverso la falsa "rottamazione" di veicoli, si profila sia l'evento di danno per lo stato che l'ingiusto profitto a vantaggio di altri senza che sia nemmeno indispensabile accertare chi abbia materialmente percepito il profitto ingiusto comunque realizzato per effetto della condotta degli imputati. Ed a fronte di tale ricostruzione non serve rilevare che in parte vennero effettivamente attuate delle rottamazioni di veicoli poiché entrambi i giudici di merito, con valutazione in fatto e sul

punto pienamente conforme, hanno accertato che in molteplici casi di acquisti di nuovi mezzi, la presenza di una vettura da rottamare rientrante nella categoria degli incentivi venne "falsificata" come peraltro riferito nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado dagli operanti di PG. Anche i motivi di gravame con cui si deduce l'assenza di prova circa la responsabilità del ricorrente per i fatti di falso paiono non conferenti rispetto alle argomentazioni dei giudici di merito; invero, i giudici di merito, ancora una volta con valutazione del tutto conforme e ricavata da plurimi elementi probatori, hanno affermato il concorso del ricorrente in dette ipotesi delittuose nella sua qualità di legale rappresentante della società interessata e di organizzatore dell'intero traffico. Ricostruzione dei fatti che ha poi consentito ai giudici di merito di ritenere certamente provata anche la truffa in danno della F in relazione agli acquisti effettuati con gli sconti per i dipendenti, in relazione a pratiche oggetto anche esse di falsificazione.

1.7. Il nono motivo è inammissibile.

Anche in relazione alla falsità dei documenti, la prova è stata raggiunta sulla base di una pluralità di elementi, essendo questa conseguenza (anche) degli accertamenti di PG e della documentazione raccolta. Devono quindi riproporsi le considerazioni già svolte nel par. 4.1. della presente motivazione.

1.8. Il decimo motivo è manifestamente infondato dovendosi richiamare le considerazioni già svolte al par. 3 e al par. 6 della presente motivazione.

1.9. L'undicesimo motivo è manifestamente infondato.

Nella logica complessiva del provvedimento impugnato, fermo restando l'accertamento del carattere fittizio delle vendite e conseguentemente della titolarità dei beni rottamati, la responsabilità del ricorrente consegue al contributo causale offerto alle singole falsificazioni e alle conseguenti truffe; contributo causale la cui prova prescinde dalla escussione dei singoli acquirenti delle automobili ma dall'accertamento della (incontestata) mancanza – in capo a alcuni – dei requisiti per ottenere lo sconto dipendenti e del carattere palesemente fittizio degli acquisti dei veicoli poi rottamati. Che poi si trattasse di un *modus operandi* assolutamente omogeneo è circostanza evidente alla luce degli esami dibattimentali effettivamente tenuti e dal fatto che nemmeno la difesa del ricorrente era in grado di distinguere la presenza di posizioni "lecite" dalla pluralità di illeciti accertati.

1.10. Quanto al dodicesimo motivo, deve rilevarsi che – mentre è certo il fatto che, nel caso di specie, la casa costruttrice sia stata ingannata al fine di applicare sconti che non sarebbero altrimenti stati applicati e abbia riportato un danno *sub specie* di lucro cessante e lo Stato è stato parimenti ingannato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei contributi alla rottamazione riportando un danno positivo, del tutto priva di riscontro è l'affermazione per cui vi sia stato un incremento delle vendite potendosi al più ritenere che il vantaggio della società del ricorrente sia andato a danno degli altri concessionari della medesima marca di automobili. Peraltro, la difesa non ha offerto alcun documento effettivamente rilevante sul punto dovendosi ribadire che la novella codicistica, introdotta con



la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente evocati devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso e devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Situazione che – nel caso di specie – non ricorre.

Nemmeno può revocarsi in dubbio la sussistenza della aggravante della rilevanza del danno.

La Corte di appello, infatti, risulta avere motivato sulla esistenza del danno di rilevante entità di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. con specifiche osservazioni; al proposito, vale il principio giurisprudenziale secondo cui in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Rv. 270244). Principio – questo – ribadito da altra pronuncia proprio in tema di truffe nei confronti della stessa persona offesa, in cui questa suprema Corte ha precisato che il danno complessivamente cagionato restava confinato nel patrimonio di un'unica vittima, e non poteva essere, quindi, "scomposto" in ragione dei singoli episodi truffaldini; si è così affermato ugualmente che in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Rv. 265557). E proprio a tale principio questo il collegio aderisce essendo il patrimonio della vittima aggredita ad individuare il parametro di riferimento della aggravante e non anche la pluralità o unicità delle azioni illecite. Nessuna illogicità o violazione di legge si rileva sul punto.

1.11. Quanto al tredicesimo motivo, deve rilevarsi che questa Corte (per tutte, Sez. 6[^], sentenza n. 2642 del 14 gennaio 1999, CED Cass. n. 212804) ha in più occasioni chiarito che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più

incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza. La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede. Peraltro, la Corte territoriale ha valutato – in relazione alla posizione U – la gravità della condotta sotto l'aspetto patrimoniale e l'intensità del dolo trattandosi del soggetto che aveva organizzato e di fatto si era avvantaggiato dell'intera vicenda così di fatto evidenziato i profili a fondamento della – peraltro mite – determinazione della pena.

1.12. Quanto al quattordicesimo motivo, devono richiamarsi le considerazioni già svolte al par. 10 che rendono evidente la concreta impossibilità di ipotizzare una compensatio lucri cum damno.

1.13. Quanto al quindicesimo motivo, deve rilevarsi l'assoluta genericità in quanto inidonea a fondare una contestazione degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale e dal giudice di primo grado.

1.14. Le rimanenti doglianze, tutte in fatto e tutte proponenti una diretta valutazione del compendio istruttorio da parte del giudice di legittimità risultano proprio per tale caratteristica inammissibili.


2. I rimanenti ricorsi risultano non manifestamente infondati nei limiti di seguito specificati.

2.1. Possono essere riproposte – in relazione a tali imputati – le considerazioni già svolte in relazione alla posizione U in tema di originaria procedibilità dell'azione penale, di determinatezza dell'imputazione e di sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti in tema di truffa ai danni dello Stato.

2.2. Deve per il resto rilevarsi come comune a tutti ai ricorsi proposti da DM , VF , CM , DC è la doglianza relativa al mancato accertamento in ordine alla esatta estensione delle condotte illecite oggettivamente poste in essere.

Al proposito, deve osservarsi che, pur essendo corretta l'indicazione della sussistenza di palesi elementi di responsabilità in relazione a singole condotte, appare metodologicamente non condivisibile l'affermazione per cui la commissione di singole condotte illecite che si inseriscono in una progettualità da altri gestita possano provare la responsabilità per l'intera serie di reati.

Se infatti tale affermazione può essere corretta per colui che palesemente era il soggetto interessato all'intera vicenda essendo legale rappresentante della persona giuridica "beneficiaria" delle condotte, gestore anche in fatto dell'ente e unico soggetto che poteva permettere la coordinata esecuzione delle illecite attività contestate, non altrettanto può affermarsi per gli altri imputati che partecipavano alle condotte quali dipendenti della società e per cui è stata affermata in maniera meramente presuntiva la sussistenza di un contributo causale anche alle condotte cui non avevano direttamente partecipato.



Non può infatti ritenersi che l'inserimento (o il pregresso inserimento, come nel caso del D) in una organizzazione composta da più persone (di cui nel caso di specie è stata esclusa l'autonoma rilevanza penale) - per di più in posizione non gerarchicamente dominante - sia di per sé sola sufficiente a far automaticamente presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, la responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti alla compagine imprenditoriale. Dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente" in relazione a condotte poste in essere con modalità sovrapponibili dai singoli appartenenti) per la declinazione di tali principi anche in relazione a fattispecie relative a fattispecie associative penalmente rilevanti e nel caso di specie non ritenute sussistenti dai giudici dle merito cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1988 del 22/12/1997 - dep. 18/02/1998 - Rv. 209846; Sez. 6, Sentenza n. 37115 del 28/09/2007 Rv. 237291; Sez. 1, Sentenza n. 24919 del 23/04/2014 Rv. 262305).

La ritenuta ammissibilità e fondatezza, seppur in parte qua, dei ricorsi presentati da DM , VF , CM , DC , consente a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e di dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione dei reati loro rispettivamente ascritti. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (ex multis Sez. 1, sentenza n. 9288 del 20/1/2014, Rv. 259788). Applicandosi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la più disciplina introdotta dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo, in assenza degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cui al cpv. dell'art. 161 cod. pen. (non risulta contestata la recidiva qualificata), è di anni sette e mesi sei, interamente maturato alla data dell'odierna pronunzia.

Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

In relazione alle statuizioni civili relative alle posizioni DM , VF , CM , DC , le considerazioni svolte in tema di responsabilità penale possono essere riproposte in tema di responsabilità civile e ne fondano l'annullamento.

Alle suesposte considerazioni consegue inoltre la dichiarazione di inammissibilità del ricorso U e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una

somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00 nonché alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile costituita Y spa che liquida ex art. 12 comma e DM 55/2014 nella misura di € 3510,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di DM VF, CM, DC, per essere i reati estinti per prescrizione.

Annulla nei confronti dei medesimi le statuizioni civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello

Dichiara inammissibile il ricorso di UAD conferma le statuizioni civili nei suoi confronti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla Y spa che liquida in € 3510,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.

Così deciso in Roma, il 15/5/2018

**Il Consigliere estensore
(Vincenzo Tutinelli)**

**Il Presidente
(Mirella Cervadoro)**

DEPOSITO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 26 OTT. 2018



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pignelli